

TI_GERICHTE 12.1997.115 vom 18. Mai 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.115

FR: TI_GERICHTE 12.1997.115 du 18 mai 1999

IT: TI_GERICHTE 12.1997.115 del 18 maggio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 17

febbraio 1971 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile). 6. La prima e principale censura ricorsuale non può essere accolta poiché ha carattere eminentemente appellatorio: in particolare la ricorrente non pretende che il lodo sia in contrasto manifesto con una norma di diritto formale o sostanziale, o con le risultanze di causa. Anzitutto si osserva che la ricorrente non contesta i fatti considerati determinanti dagli arbitri a proposito della revoca del concordato, ossia che -omologato in data 13 marzo 1987 il concordato con abbandono dell'attivo proposto ai propri creditori dalla _____ l'assemblea straordinaria degli azionisti rappresentanti l'intero capitale sociale, tenutasi il 18 luglio 1989, abbia deciso di conferire mandato al liquidatore per ottenere la revoca di quella misura; che l'istanza di revoca sia stata presentata al giudice in data 21/22 settembre 1989 e sia stata accolta con sentenza 14 novembre 1989 in seguito all'accertamento dell'integrale soddisfacimento di tutte le pretese creditorie entranti in linea di conto a mezzo di garanzie prestate dalla _____ di _____ (cfr. sent. pretorile cit. e sent 9 gennaio 1990 della Camera esecuzione e fallimento, p. 6). E' poi la stessa ricorrente ad ammettere di non aver mai cessato lo sfruttamento della cava. Comunque, la circostanza secondo cui, al momento del ricevimento della disdetta, il 20 dicembre 1989, de jure -come sottolinea la ricorrente- essa si trovasse ancora in procedura di concordato, non può aver impedito al locatore di disdire validamente il contratto d'affitto, allora pacificamente in essere con l'affittuaria. Nessuna norma positiva lo vieta, né la ricorrente pretende il contrario. D'altra parte, si volesse considerare l'opinione degli arbitri contraria a principi generali della vigente legislazione, potrebbe bastare l'osservazione che le evocate analogie tra il concordato con abbandono dell'attivo e il fallimento dipendono esclusivamente dal fatto che entrambi gli istituti del diritto esecutivo portano a una liquidazione (totale o parziale) del patrimonio del debitore (Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 446; Amonn K ., Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Berna 1993, § 53, N. 16). Per il resto il concordato, fino alla sua chiusura, resta pur sempre un mezzo procedurale tendente in grandi linee piuttosto al risanamento che alla liquidazione dell'esistenza economica del debitore (Amonn , op. cit., § 53, N. 6). Se questa indicazione di principio è meno calzante per il concordato con abbandono dell'attivo che per altre forme di concordato, non si può dimenticare che la cessione dell'attivo non dev'essere sempre totale a seconda del contenuto del concordato (Gilliéron , op. cit., p. 448); che -comunque- anche in questo tipo di concordato resta aperta la possibilità, verificatasi nel caso concreto, della revoca su istanza del debitore quando possa dimostrare il ritiro delle insinuazioni da

parte dei creditori (Amonn, op. cit., § 56, N. 10); e che la procedura di realizzazione è caratterizzata da una certa flessibilità: basti pensare alla possibilità di trasferimento degli attivi ceduti a un altro soggetto di diritto (Amonn , op. cit., § 55, N. 17). Da ultimo, a sostegno delle conclusioni arbitrali, può ancora essere ricordato che, proprio contrariamente a quanto accade in sede di fallimento, le limitazioni all'attività e quindi all'esercizio dei diritti civili del debitore posto al beneficio di un concordato non sono generiche, ma previste puntualmente ed esclusivamente dalla legge per ogni stadio della procedura: in particolare per quanto concerne la moratoria e successivamente la liquidazione. Esse sono comunque dettate dal principio del vincolo generale al concordato (Amonn , op. cit., § 55, N. 6). Nel concreto, la ricorrente non pretende di essere stata impedita da una norma di legge a ricevere validamente la disdetta dell'affitto: d'altra parte, la circostanza secondo cui quell'atto giuridico è stato inviato al liquidatore della società, signor _____ (doc. B), basta a prudentemente soddisfare ogni esigenza formale al proposito, tenuto conto dei compiti generali attribuiti dalla legge al liquidatore e a quello particolare di rappresentare la massa in giudizio (art. 316d vLEF). In virtù di questi principi informativi la censura ricorsuale in esame non merita accoglimento, in particolare poiché non adempie i presupposti richiesti dalla legge per l'annullamento di un lodo arbitrale. 7. La seconda censura presuppone una manifesta errata applicazione dell'art. 295 cpv. 1 vCO secondo il quale, nel caso di fallimento dell'affittuaria, l'affitto cessa con la dichiarazione di fallimento. Sennonché non esiste nessuna indicazione secondo cui la stessa norma (tuttora presente nel CO all'art. 297a) debba essere applicata per analogia al concordato con abbandono dell'attivo. A dire il vero, in questa sede la ricorrente si limita a sostenere l'avvenuta tacita pattuizione di un nuovo contratto "considerate le analogie tra i due istituti". Infatti, la dottrina non parla di applicazione analogica di norme di legge, ma esclusivamente di effetti generali simili sui contratti del debitore; riconosce invece l'esistenza di problemi particolari che non possono essere risolti genericamente, in specie laddove il legislatore ha formulato norme valide soltanto in caso di fallimento, così come l'art. 295 cpv. 1 vCO (Gilliéron , op. cit., p. 449-450). 8. Per quanto poi concerne l'interpretazione della lettera 12 dicembre 1990 dell'allora patrocinatore del patriziato, può senz'altro essere fatto riferimento al principio del libero apprezzamento delle prove di cui gode il giudice (art. 90 CPC). Infatti, anche in virtù della sola lettera del documento in esame (cui si richiama la ricorrente), non si può considerare arbitraria l'affermazione degli arbitri secondo cui con quello scritto il patriziato non ha considerato decaduta e inefficace la precedente disdetta. Basti leggerne il primo capoverso: "... il contratto d'affitto 26 novembre 1974 non Vi verrà più rinnovato alla sua scadenza e la disdetta 28 dicembre 1988 e successive restano efficaci ed in vigore" (doc. G). Che poi, al fine di togliere "ogni equivoco" sulla permanente volontà del locatore di rescindere il contratto, l'avv. _____ abbia voluto connotare il suo scritto anche come "nuova disdetta" (doc. G, ultimo capoverso) può senza difficoltà assumere carattere cautelativo; non però a dipendenza del tema della presente vertenza, ossia della validità o no della disdetta datata 1989, ma semmai della situazione conflittuale di allora dove la volontà di disdire l'affitto da parte del patriziato si fondava su un complesso di motivi, così come esposto nell'istanza di sfratto 14 aprile 1989 (doc. 5), mentre l'affittuaria esprimeva ripetutamente la volontà di rinnovare (rispettivamente di rinegoziare) il rapporto d'affitto (doc. E e F). Nemmeno questa censura può pertanto trovare accoglimento. A titolo abbondanziale può ancora essere osservato che, a buona ragione gli arbitri -e coerentemente con le loro conclusioni- non hanno esaminato l'eccezione di nullità, ribadita in questa sede, delle pretese disdette dell'affitto, contenute negli scritti 12 dicembre

1990 e 19 dicembre 1991. Comunque, l'avessero fatto, avrebbero dovuto giungere alla conclusione che nullità non esiste poiché l'art. 298 cpv. 2 CO (esigenza formale della disdetta a mezzo di modulo ufficiale) si applica esclusivamente all'affitto di locali d'abitazione o commerciali, concetto nel quale nemmeno la ricorrente pretende esplicitamente di far rientrare la cava di granito Africa (cfr. al proposito DTF 124 III 108; SJZ 1998, 141; II CCA 19.9.1993 in re S. / Comune di M.; II CCA 26.2.1996 in re G. / R. e successiva conferma I Corte civile TF 5.9.1996; Higi, in Comm. di Zurigo, art. 253-274g CO, N. 87, nonché art. 253a-253b CO, N. 8, 9,

E. 22

e 29). 9. A ben vedere, la ricorrente non impugna la decisione arbitrale di respingere anche la domanda di proroga dell'affitto. Essa infatti si limita a censurare formalmente l'applicazione delle norme transitorie indicate dal lodo poiché la disdetta del 1989 era superata dagli eventi e quindi inoperante. Comunque conclude che quella domanda era stata formulata solo a titolo subordinato, mentre "essenziale" è la validità del contratto, ossia la mancata disdetta del medesimo. 10. Non v'è pertanto nessun motivo per accogliere il presente ricorso per nullità. La decisione sulle conseguenze pecuniarie della procedura segue la soccombenza della ricorrente. Per tutti questi motivi, richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA pronuncia: 1. Il ricorso per nullità

E. 23

aprile 1997 di _____ è respinto. 2. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 1'500.-, anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico. Essa verserà inoltre al _____ la somma di fr. 4'000.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione: - _____
Comunicazione al collegio arbitrale e per esso a suo presidente, avv. _____ Per la
seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.